

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 536**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 4-undecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D337/13

Roma, 23 gennaio 2013


Sen.  
Renato Giuseppe Schifani  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012.

Si fa presente che il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza, in quanto l'Unione europea ha posto, come condizione per l'accesso ai fondi strutturali nel prossimo settennio, l'esistenza di un sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e, pertanto, ulteriori ritardi, potrebbero essere interpretati come una grave inerzia.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

## Relazione illustrativa

1. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, disciplina il sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e della dirigenza scolastica (di seguito, Snv), definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento nel rispetto dell'autonomia scolastica e degli altri principi costituzionali sul riparto delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali.

L'intervento cerca di colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale.

In quest'ottica, l'Snv costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Lo scopo dell'intervento è teso al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, all'innalzamento dei livelli di apprendimento e allo sviluppo delle competenze degli studenti, al fine di favorire il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché di facilitarne il successivo ingresso nel mercato del lavoro.

L'Snv persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;

b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità.

c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;

d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Passando all'articolato, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento per semplificarne la lettura.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi e l'organizzazione dell'Snv.

Il comma 1 rinvia agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, precisando che gli stessi vengono perseguiti dall'Snv ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. La disposizione, inoltre, individua i soggetti che compongono l'Snv: l'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, l'Indire e il contingente ispettivo.



Il comma 2 stabilisce che l'Snv supporta i direttori generali degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I commi 3 e 4 disciplinano gli atti con cui il Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, delle quali l'Invalsi tiene conto ai fini del coordinamento funzionale:

- a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
- b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Il comma 5 dispone l'istituzione presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, della conferenza per il coordinamento funzionale dell'Snv, composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 3. La Conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 6 infine, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone che le istituzioni scolastiche siano soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore.

L'articolo 3 disciplina i compiti dell'Invalsi nell'ambito dell'Snv, lasciando immutate le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'Invalsi, in particolare:

- a) assicura il coordinamento funzionale dell'Snv;
- b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;
- c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'Snv individua le istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
- d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
- e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed entro le disponibilità di bilancio dell'Istituto. A tal fine, con propria deliberazione stabilisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di costituzione, accesso e gestione di detto elenco. Cura altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;
- g) redige un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;



- h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

L'articolo 4 disciplina l'Indire.

Il comma 1 individua i compiti dell'istituto nell'ambito dell'Snv incentrati sul supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.

Il comma 2 in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha soppresso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas) e ripristinato l'Indire, definisce le ulteriori competenze dell'istituto:

- a) sviluppo di ambienti e servizi di *e-learning* volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- b) sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica del sistema scolastico e formativo in coerenza con i risultati della ricerca internazionale, anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca e altri organismi tecnici e scientifici, sia pubblici che privati;
- c) monitoraggio e collaborazione alla realizzazione di misure di accompagnamento alle innovazioni relative agli ordinamenti scolastici, all'istruzione per gli adulti e all'istruzione tecnica superiore;
- d) collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
- e) cooperazione con il Ministero per la gestione di programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

L'articolo 5 disciplina i compiti del contingente ispettivo nell'ambito dell'Snv e le modalità di individuazione dei dirigenti che ne fanno parte.

Il comma 1 stabilisce che il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'Snv partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 2 regola la procedura per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1. I direttori generali devono rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisire le candidature dei dirigenti interessati e valutarle secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attività oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.

Il comma 3 dispone che il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo, sia designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero, con incarico rinnovabile una sola volta.



L'articolo 6 disciplina il procedimento di valutazione.

Il comma 1, individua le seguenti fasi:

a) autovalutazione:

- 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
- 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;

b) valutazione esterna:

- 1) individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienze ed efficacia definiti dall'Invalsi;
- 2) visite dei nuclei di cui al comma 3, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- 3) ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;

c) azioni di miglioramento:

definizione e attuazione degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali;

d) rendicontazione sociale:

pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

Il comma 2 regola la composizione dei nuclei di valutazione esterna costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

Il comma 3 finalizza le azioni di cui al comma 1 anche alla individuazione delle aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il comma 4 prevede che i piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche e formative, siano comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 3.

L'articolo 7, detta le norme finali e transitorie.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento:

- a) sono abrogati gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
- b) cessano di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre);
- c) cessa altresì di avere efficacia ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.



Le suddette disposizioni, tenendo conto della più recente evoluzione normativa, sono finalizzate a chiarire il quadro giuridico di riferimento dell'Indire che a causa della successione nel tempo di norme frammentarie, disomogenee, poco coordinate e talvolta incoerenti fra loro, presentava molteplici aspetti di incertezza interpretativa. Basti pensare che le disposizioni istitutive dell'Ansas, contenute nella legge finanziaria per il 2007, nel decretare la trasformazione dell'Indire da ente vigilato ad agenzia autonoma, rinviavano la loro attuazione ad un apposito regolamento di organizzazione, mai adottato, senza prevedere nel contempo l'abrogazione delle norme specifiche che disciplinavano, all'interno del decreto legislativo n. 258 del 1999, l'organizzazione e le funzioni del medesimo Indire.



Oggetto: Schema di d.P.R. concernente: *"Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione"*

Referente AIR - Renato Corosu - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Ufficio Legislativo - Settore attività del Governo  
Tel 06.5849.2961/2728 Fax 06.5849.3958 renato.corosu@istruzione.it

## ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

### SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

#### A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione"*; dal d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, recante: *"Disposizioni per l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché per il riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* ed in particolare l'articolo 1, commi da 610 a 615; dal d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante: *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"* e in particolare l'articolo 17; dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"* e in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies; dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* e in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo"* e in particolare l'articolo 51; dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante: *"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico"* e in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5 e dal d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, recante: *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e successive modificazioni"* e in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva.

#### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La normativa attuale, pur prevedendo un sistema di valutazione della qualità del sistema educativo, non permette di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica dalle singole istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, fino ad oggi non era stato previsto, a livello nazionale, un sistema di valutazione idoneo





a verificare attraverso periodiche rilevazioni le istituzioni scolastiche e formative sulle competenze degli studenti, anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Occorre prevedere un sistema di valutazione nazionale attraverso cui le istituzioni scolastiche e formative sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di seguito denominato Invalsi, anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore. Infine, occorre anche colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'intervento è sostanzialmente finalizzato a disciplinare l'introduzione di un sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche e formative.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere:

- a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;
- b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità;
- c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;
- d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'intervento, nell'introdurre una più stringente e attenta valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, pone in evidenza il ruolo dell'Invalsi e dell'Indire, "braccia operative" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella valutazione dei risultati raggiunti dalle stesse e principali destinatari delle disposizioni di indirizzo inserite nel presente intervento. Le disposizioni dell'intervento garantiscono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un ruolo di "supervisione" e "indirizzo" della valutazione, reso maggiormente incisivo rispetto al passato più recente, nell'obiettivo di promuovere la qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito.



Ulteriore obiettivo è quello di colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale. Per tali motivi l'intervento costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Gli indicatori che permetteranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno:

- i risultati del periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale redatto dall'Invalsi;
- i risultati del rapporto di autovalutazione secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo.

Destinatari pubblici sono le istituzioni scolastiche e formative, i dirigenti scolastici delle stesse, gli Uffici scolastici regionali, l'Invalsi, l'Indire e il contingente degli Ispettori del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

E' stato creato un gruppo di lavoro all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composto da funzionari e dirigenti del Dicastero con il compito di effettuare consultazioni prodrome alla stesura dell'intervento. Tale gruppo ha effettuato a più riprese, attraverso formali tavoli di lavoro, consultazioni con associazioni, fondazioni ed esperti del settore, il cui contributo è confluito nella stesura definitiva del testo. Inoltre il testo è stato sottoposto e concordato anche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

## SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

L'adozione dell'opzione zero comporterebbe la permanenza delle criticità evidenziate e cioè l'impossibilità di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

## SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO NORMATIVO

Opzioni alternative di intervento normativo.

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare diverse opzioni alternative nel merito all'intervento normativo poiché il citato gruppo di lavoro ha ritenuto che l'intervento così come redatto fosse del tutto congruo ed effettivamente praticabile per raggiungere gli obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere.



## SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

### A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il gruppo di lavoro ha effettuato una comparazione tra i sistemi di valutazione esistenti con quelli esistenti nello spazio europeo verificando che l'adozione dell'intervento comporterà un avvicinamento delle istituzioni scolastiche e formative italiane a quelle europee ed internazionali.

### B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché introducendo una più stringente e attenta valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, la stessa fungerà da volano per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza del "Sistema Scuola" e che milita a migliorare la qualità, nel suo complesso, delle istituzioni scolastiche e formative.

### C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento non prevede obblighi informativi legati all'attuazione della normativa.

### D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che in sede di consultazione, non sono emerse soluzioni diverse da quella prescelta dall'Amministrazione stessa.

### E) Condizioni e fattori in cidenti sui prevedibili effetti dell'intervento normativo.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali e umane già a disposizione. Le istituzioni scolastiche e formative hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all'adozione delle nuove procedure.

## SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Una più stringente e attenta valutazione dell'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica dalle singole istituzioni scolastiche e formative comporterà un innalzamento delle competenze raggiunte dai discenti e quindi una maggiore competitività degli stessi nel contesto europeo e internazionale. Peraltro, come già evidenziato, l'intervento è teso a colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale. Per tali motivi l'intervento costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.



## SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo.  
Sono soggetti attivi dell'intervento normativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Invalsi, l'Indire i Nuclei di valutazione interna, il personale dirigente degli Uffici scolastici regionali.
- B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.  
L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in modo da darne ampia diffusione ed accessibilità a tutti gli interessati.
- C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento normativo.  
L'intervento prevede un monitoraggio periodico dell'applicazione dei parametri svolto secondo criteri e metodologie definite dall'Invalsi. L'attività periodica permetterà di valutare l'efficacia degli strumenti e il conseguimento dei livelli qualitativi programmati annualmente dal Ministero e costantemente monitorati dall'Invalsi.
- D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.  
Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà un monitoraggio periodico della realizzazione degli obiettivi qualitativi raggiunti. Tali obiettivi qualitativi saranno:
- i risultati del rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale redatto dall'Invalsi;
  - i risultati del rapporto di autovalutazione secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi;
  - il numero delle istituzioni scolastiche e formative supportate nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato;
  - il numero delle istituzioni scolastiche e formative aiutate in situazioni critiche,;
  - il numero delle istituzioni scolastiche e formative favorite per la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività;
  - il numero dei dirigenti scolastici valutati e la qualità della valutazione in ordine al contributo che gli stessi hanno offerto al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche.
- Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento normativo, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.



Oggetto: Schema di d.P.R. concernente: *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*

Referente ATN - Renato Corosu - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Ufficio Legislativo - Settore attività del Governo  
Tel 06.5849.2961/2728 Fax 06.5849.3958 renato.corosu@istruzione.it

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

### PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

La normativa attuale, pur prevedendo un sistema di valutazione della qualità del sistema educativo, non permette di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica dalle singole istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, fino ad oggi non era stato previsto, a livello nazionale, un sistema di valutazione idoneo a verificare attraverso periodiche rilevazioni le istituzioni scolastiche e formative sulle competenze degli studenti, anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Occorre prevedere un sistema di valutazione nazionale attraverso cui le istituzioni scolastiche e formative sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore. L'intervento è sostanzialmente finalizzato a disciplinare l'introduzione di un sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche delle le istituzioni scolastiche e formative.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere:

- a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;
- b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità;
- c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al



perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;

- d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'intervento, nell'introdurre una più stringente e attenta valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, pone in evidenza il ruolo dell'Invalsi e dell'Indire, "braccia operative" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella valutazione dei risultati raggiunti dalle stesse e principali destinatari delle disposizioni di indirizzo inserite nel presente intervento. Le disposizioni dell'intervento garantiscono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un ruolo di "supervisione" ed "indirizzo" della valutazione, reso maggiormente incisivo rispetto al passato più recente, nell'obiettivo di promuovere la qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione"*; dal d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, recante: *"Disposizioni per l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché per il riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* ed in particolare l'articolo 1, commi da 610 a 615; dal d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante: *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"* ed in particolare l'articolo 17; dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"* e in particolare l'articolo 2, comma 4-undecies; dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* e in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo"* e in particolare l'articolo 51; dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante: *"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico"* e in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5 e dal d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, recante: *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e successive modificazioni"* e in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva.



- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*  
Vengono introdotti nuovi criteri in ordine alla valutazione delle istituzioni scolastiche e formative. Tali disposizioni, essendo di per sé innovative, incidono su leggi ovvero regolamenti vigenti.
- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*  
L'intervento è compatibile con l'attuale assetto costituzionale ed in particolare con l'articolo 87 della Costituzione laddove dispone sulle funzioni del Presidente della Repubblica.
- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali*  
L'intervento è coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*  
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via Indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*  
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*  
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*  
Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*  
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.



- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto  
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.
- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.  
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.  
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto  
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea  
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso  
L'intervento non reca nuove definizioni normative.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi  
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.





3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti  
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo  
L'intervento prevede effetti abrogativi espliciti. In particolare è previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati:

a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5 e 3 del decreto legislativo 27 settembre 1999, n. 258, recante: *"Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*.

Cessano di avere efficacia:

a) il d.P.R. 21 novembre 2000, n. 415, recante: *"Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del d.lgs. 20 luglio 1999, n. 258"*;

b) il d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190, recante: *"Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300"*.

L'intervento prevede, altresì, la cessazione dell'efficacia di ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme dell'intervento comportano la redazione di decreti emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per:

- individuare le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, delle quali l'Invalsi tiene conto ai fini del coordinamento funzionale;
- individuare il contingente ispettivo che concorre a realizzare gli obiettivi del Servizio nazionale di valutazione che partecipa ai nuclei di valutazione.

I termini previsti per l'attuazione di tali decreti appaiono congrui. L'intervento, inoltre, prevede l'adozione di ulteriori atti di natura non regolamentare.



- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



## Relazione tecnica

### Art. 1:

la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 2:

commi 1 e 2 - si confermano le funzioni attuali. Quindi i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

commi 3 e 4 - i commi hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

comma 5 - il comma, in continuità con l'art. 6 del d.l. n. 78/2010, prevede che ai componenti la conferenza per il coordinamento funzionale del SNV non siano corrisposti compensi o gettoni di presenza. Ai rimborsi spese si provvederà, per l'anno 2012, entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi e a decorrere dal 2013 nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate, a valere sul FOE.

comma 6 - nel decorso a.s. 2011/2012 l'Invalsi ha effettuato rilevazioni censuarie nelle classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola primaria di primo grado e II della scuola secondaria di secondo grado. In tutto, cinque classi. Lo schema di regolamento in questione aggiunge all'elenco la classe II della scuola secondaria di secondo grado.

All'incremento delle funzioni si provvede, per quanto riguarda le risorse umane, mediante il personale assunto ai sensi dell'art. 19 d.l. n. 98/2011.

Circa le risorse finanziarie, si provvederà, per l'anno 2012, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Istituto medesimo e a decorrere dal 2013 nell'ambito del limite di quelle annualmente assegnate a valere sul FOE. Peraltro l'Invalsi ha già predisposto un piano di intervento che consentirà lo svolgimento delle prove nelle sei classi previste dallo schema di regolamento a parità di spesa rispetto quella storica. Ciò è possibile sia grazie a ovvie economie di scala, tali da far sì che l'aggiunta di una "sesta" classe costi molto meno della spesa media per le prime cinque, che in conseguenza dell'introduzione di processi più efficienti per la gestione delle prove stesse, tali da ridurre la spesa per classe.

### Art. 3:

comma 1 - le attività di cui al comma in questione sono, in alcuni casi, aggiuntive rispetto quelle ad oggi affidate all'Invalsi. In ogni caso saranno svolte compatibilmente con le risorse assegnate a valere sul FOE.

### Art. 4:

comma 1 - le attività di cui al comma in questione sono già oggi svolte dall'Indire. Quindi il comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 5:

comma 1 - il comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che continua ad essere assicurato il presidio delle funzioni tecnico-ispettive.

commi 2 e 3 - i commi hanno natura ordinamentale e non comportano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.



Art. 6:

comma 1 - il comma 1 prevede nuove attività in capo alle istituzioni scolastiche e formative e alle componenti del SNV, che verranno effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del FOE a decorrere dal 2013, e dalle risorse previste a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi, per l'anno 2012.

comma 2 - le attività di cui al comma in questione comportano nuovi oneri per la remunerazione degli esperti esterni, che si provvede a definire, per l'anno 2012, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi e, a decorrere dal 2013, entro il limite delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del FOE.

commi 3 e 4 - i commi hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7:

la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO      NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Firma]*

28 AGO. 2012



F

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e in particolare l'articolo 2, comma 4 *undevicies*;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007, e in particolare l'articolo 1, commi da 610 a 615;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 51;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 397;

VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'articolo 17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,



11653



327  
4

1582

Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO IV

Roma, 28 AGO, 2012

Prot. N. 73635  
Rif. Prot. Entrata N. 73632



All' Ufficio Legislativo - Economia  
Sede

e p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
Sede

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in Materia di Istruzione e Formazione.

Si restituisce, debitamente bollinato, il D.P.R. indicato in oggetto, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Finanze</i>
29 AGO, 2012
Prot. N° 12345

e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, reso nella seduta del...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del...;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1.

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Snv: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
- e) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- f) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attività di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto;
- g) conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale dell'Snv, di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto.

ART. 2.

*(Obiettivi e organizzazione dell'Snv)*

1. Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'Snv persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Esso si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo.



2. L'Snv supporta i direttori generali degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Con la direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicità almeno triennale, individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, delle quali l'Invalsi tiene conto ai fini del coordinamento funzionale. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all'Invalsi.
4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale cui previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le priorità strategiche di cui al comma 3 sono definite dal Ministro con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale dell'Snv, composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 3. Ai componenti della conferenza non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese l'Istituto provvede, per l'anno 2012, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Istituto medesimo e a decorrere dal 2013 nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate a valere sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La Conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore e comunque entro il limite, per l'anno 2012, delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Istituto medesimo e a decorrere dal 2013 dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

### ART. 3.

#### *(Invalsi)*

1. Ferme restando le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Invalsi, nell'ambito dell'Snv, in particolare:
  - a) assicura il coordinamento funzionale dell'Snv;
  - b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;
  - c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'Snv individua le istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;





- d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
- e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 3, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal fine, con propria deliberazione stabilisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di costituzione, accesso e gestione di detto elenco. Cura altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;
- g) redige un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;
- h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

#### ART. 4.

*(Indire)*

1. L'Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell'Snv attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.
2. In attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le ulteriori competenze dell'Indire sono così ridefinite:
  - a) sviluppo di ambienti e servizi di *e-learning* volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
  - b) sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica del sistema scolastico e formativo in coerenza con i risultati della ricerca internazionale, anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca e altri organismi tecnici e scientifici, sia pubblici che privati;
  - c) monitoraggio e collaborazione alla realizzazione di misure di accompagnamento alle innovazioni relative agli ordinamenti scolastici, all'istruzione per gli adulti e all'istruzione tecnica superiore;
  - d) collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
  - e) cooperazione con il Ministero per la gestione di programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

#### ART. 5.

*(Contingente ispettivo)*

1. Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'Snv partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti



scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano secondo criteri che valorizzino anche la progressa esperienza nelle attività oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.
3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo è designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero. Il relativo incarico è rinnovabile una sola volta.

## ART. 6.

### *(Procedimento di valutazione)*

1. Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si articola nelle seguenti fasi ed è assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 a decorrere dal 2013 e dalle risorse previste a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi, per l'anno 2012:
  - a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
    - 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
    - 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
  - b) valutazione esterna:
    - 1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo;
    - 2) visite dei nuclei di cui al comma 3, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
    - 3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;
  - c) azioni di miglioramento:
    - 1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  - d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:
    - 1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.
2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennità comunque denominate per lo svolgimento delle attività di valutazione. L'Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attività, entro il limite, per l'anno 2012, delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi e a decorrere dal 2013 entro il limite delle risorse annualmente



assegnate in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche e formative, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 3.

#### ART. 7.

##### *(Norme finali e transitorie)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
  - a) sono abrogati gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
  - b) cessano di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Ire);
  - c) cessa altresì di avere efficacia ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione

## Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, disciplina il sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e della dirigenza scolastica (di seguito, SNV, **acronimo che risulta già in uso nelle sperimentazioni effettuate in ambito scolastico**), definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento nel rispetto dell'autonomia scolastica e degli altri principi costituzionali sul riparto delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali.

**L'intervento, che si inserisce nel più generale quadro definito dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante gli obiettivi generali del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, si pone in continuità con il detto decreto legislativo, portandone a compimento gli obiettivi (cfr. art. 2, co. 1).**

**Il contesto normativo di riferimento è poi costituito, oltre che dal citato art. 2, comma 4-*undevicies*, dall'art. 51 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (conv., con modif., dalla l. 4 aprile 2012, n. 35), che affida il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione all'Invalsi.**

**Con il presente regolamento si intende** ~~L'intervento~~ ~~cerea~~ di colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale.

In quest'ottica, l'SNV costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Lo scopo dell'intervento è teso al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, all'innalzamento dei livelli di apprendimento e allo sviluppo delle competenze degli studenti, al fine di favorirne il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché di facilitarne il successivo ingresso nel mercato del lavoro.

L'SNV persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;

b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità.

c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;

d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Passando al testo all'articolato, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento nonché l'indicazione dei soggetti che costituiscono il sistema nazionale di valutazione.

A tale riguardo, si può chiarire che si è ritenuto di utilizzare la locuzione "contingente ispettivo" in luogo di quella "corpo ispettivo", prevista dalla delega, in quanto l'attività di valutazione non esaurisce i compiti dei dirigenti tecnici; pertanto, l'utilizzo del termine "contingente" consente di chiarire che alle funzioni di valutazione è destinata solo una parte dell'intero "corpo" degli ispettori (cfr. art. 5).

Quanto ai nuclei di valutazione, si tratta di articolazioni che concorrono all'attività di valutazione, consentendo di integrare le competenze specifiche dei dirigenti tecnici con quelle di esperti di organizzazioni complesse. E infatti, tali nuclei, già previsti dall'art. 25 d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di valutazione dei dirigenti scolastici, sono introdotti al fine di effettuare una più compiuta valutazione, che tenga conto di tutti i molteplici aspetti che possono determinare le *performance* delle istituzioni scolastiche (più precisamente, la pluralità di soggetti che compongono il nucleo di valutazione e le diverse professionalità coinvolte assicurano una più completa valutazione della scuola quale istituzione e in relazione al contesto sociale in cui opera, evidenziando i profili di interesse sul piano dell'efficacia e dell'efficienza).

L'articolo 2 definisce gli obiettivi e l'organizzazione dell'SNV.

Il comma 1 rinvia agli obiettivi indicati dall'articolo 1 d.lgs. n. 286/2004 cit., precisando che gli stessi vengono perseguiti dall'SNV ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. La disposizione, inoltre, individua i soggetti che compongono l'SNV: l'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, l'Indire e il contingente ispettivo. **Quanto al contenuto e all'oggetto dell'attività di valutazione, si chiarisce che tali elementi si desumono dalle specifiche disposizioni sul processo di valutazione (v. art. 6; v. anche il successivo co. 3).**

Il comma 2 stabilisce che l'SNV ~~supporta~~ **fornisce** ai direttori generali degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **i risultati della valutazione sulla base dei quali potrà effettuarsi una valutazione che tenga conto della peculiarità delle funzioni in base all'art. 25 d.lgs. n. 165 del 2001. Quanto alle modalità di attuazione di tale forma di collaborazione, non è sembrato opportuno definirle in questa sede, nella quale il tema è affrontato in generale.**

I commi 3 e 4 disciplinano gli atti con cui il Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, d.lgs. n. 286/2004, individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, delle quali l'Invalsi tiene conto ai fini del coordinamento funzionale:

- a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
- b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

**Relativamente alla valutazione delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, il rinvio alla successiva intesa, fermi gli standard minimi nazionali e i livelli essenziali delle**



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

prestazioni, si è reso necessario in quanto gli assetti organizzativi dei sistemi di formazione regionali sono eterogenei e differenziati sul territorio nell'esercizio delle competenze proprie delle regioni. L'intesa può così costituire un momento di coordinamento tale da consentire all'Invalsi di svolgere le sue attività di valutazione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Nelle more dell'adozione di tale atto, l'Invalsi ha attivato con le regioni progetti pilota che possono comunque rendere operative in tempi brevi alcune modalità di valutazione previste dal presente schema.

Il **comma 5** dispone l'istituzione presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, della conferenza per il coordinamento funzionale dell'SNV, composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 4. La conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.

**La conferenza costituisce lo strumento di confronto e di sintesi attraverso il quale si intende attuare la funzione di coordinamento espressamente considerata dall'art. 51 del d.l. n. 5 del 2012.**

~~Il **comma 6** infine, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone che le istituzioni scolastiche siano soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore.~~

L'**articolo 3** disciplina i compiti dell'Invalsi nell'ambito dell'SNV, lasciando immutate le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (**il richiamo a tali disposizioni si rende opportuno per fugare eventuali dubbi sull'attualità e la perdurante vigenza delle stesse**). L'Invalsi, in particolare:

- a) assicura il coordinamento funzionale dell'SNV;
- b) propone i protocolli di valutazione, **come individuati in ambito europeo e internazionale (v. art. 2, comma 3)**, e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;
- c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'SNV individua le istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
- d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
- e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, **in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**;
- f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 3 **2**, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed entro le disponibilità di bilancio dell'Istituto. A tal fine, **si prevede che con direttiva del Ministro vengano definiti i criteri generali per la**



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

costituzione dell'elenco e che con successiva ~~con~~ propria deliberazione dell'Invalsi vengano stabilite ~~stabilisce~~, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di costituzione, ~~accesso~~ e gestione di detto elenco. Con tale direttiva potranno essere declinate le professionalità necessarie alla verifica del conseguimento dei risultati e degli obiettivi strategici di cui all'art. 15 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e all'art. 1, co. 5, d.l. 7 settembre 2007, n. 147. L'Invalsi cura altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;

- g) redige un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;
- h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

L'articolo 4, composto di un unico comma, disciplina l'Indire **individuandone** i compiti dell'istituto nell'ambito dell'SNV, incentrati sul supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, esso cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.

~~Il comma 2 in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha soppresso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas) e ripristinato l'Indire, definisce le ulteriori competenze dell'istituto:~~

- ~~a) sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;~~
- ~~b) sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica del sistema scolastico e formativo in coerenza con i risultati della ricerca internazionale, anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca e altri organismi tecnici e scientifici, sia pubblici che privati;~~
- ~~c) monitoraggio e collaborazione alla realizzazione di misure di accompagnamento alle innovazioni relative agli ordinamenti scolastici, all'istruzione per gli adulti e all'istruzione tecnica superiore;~~
- ~~d) collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;~~
- ~~e) cooperazione con il Ministero per la gestione di programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.~~

L'articolo 5 disciplina i compiti del contingente ispettivo nell'ambito dell'SNV e le modalità di individuazione dei dirigenti che ne fanno parte.

Il comma 1 stabilisce che tale contingente concorre a realizzare gli obiettivi dell'SNV partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il **comma 2** regola la procedura per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1. I direttori generali devono rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisire le candidature dei dirigenti interessati e valutarle secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attività oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.

Il **comma 3** dispone che il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo, sia designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero, con incarico rinnovabile una sola volta.

**È il caso di chiarire, al riguardo, che l'autonomia della funzione ispettiva pare garantita dalle modalità di selezione e di conferimento degli incarichi previsti dall'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 nonché dall'esclusività della loro assegnazione alle funzioni di valutazione per la durata del medesimo incarico (co. 2).**

L'**articolo 6** disciplina il procedimento di valutazione.

Il **comma 1** individua le seguenti fasi **sulla base di protocolli di valutazione nonché delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all'art. 2, comma 5:**

a) autovalutazione:

- 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
- 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;

b) valutazione esterna:

- 1) individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienze ed efficacia definiti dall'Invalsi;
- 2) visite dei nuclei di cui al comma 3, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- 3) ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;

c) azioni di miglioramento:

definizione e attuazione degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali;

d) rendicontazione sociale:

pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

Il **comma 2** regola la composizione dei nuclei di valutazione esterna costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).





## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Il comma 3, nel richiamare quanto previsto dall'art. 51, comma 2, d.l. n. 5/2012 cit., dispone che le istituzioni scolastiche siano soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore.**

**Il comma 4 finalizza le azioni di cui al comma 1 anche alla individuazione delle aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.**

**Il comma 5 prevede che i piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche e formative, siano comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 3. 4.**

**L'articolo 7, inserito a seguito del parere espresso dalla Conferenza unificata, detta particolari disposizioni per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo la realizzazione delle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti (comma 1).**

**Il comma 2 prevede poi che le rilevazioni periodiche nazionali sugli apprendimenti e competenze degli studenti si svolgano sulla base di protocolli con l'Invalsi.**

**L'articolo 8 detta le norme finali e transitorie.**

**Il comma 1 sancisce che sono abrogati:**

**a) gli artt. 2 e 3 d.lgs. 20 luglio 1999, n. 258 (relativi alla trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Indire);**

**b) il d.P.R. 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre).**

**Le suddette disposizioni sono finalizzate a chiarire il quadro giuridico di riferimento dell'Indire che presentava molteplici aspetti di incertezza interpretativa a causa della successione nel tempo di norme frammentarie, disomogenee, poco coordinate e talvolta incoerenti fra loro. Basti pensare che le disposizioni istitutive dell'Ansa, contenute nella legge finanziaria per il 2007, nel decretare la trasformazione dell'Indire da ente vigilato ad agenzia autonoma, rinviavano la loro attuazione a un regolamento di organizzazione, mai adottato, senza prevedere nel contempo l'abrogazione delle norme specifiche che disciplinavano, all'interno del decreto legislativo n. 258 del 1999, l'organizzazione e le funzioni del medesimo Indire.**

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e in particolare l'articolo 2, comma 4–*undevicies*;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007, e in particolare l'articolo 1, commi da 610 a 615;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera *b*), e 5;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 51;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 397;

VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'articolo 17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 agosto 2012;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), reso nell'adunanza del 20 novembre 2012;

RITENUTO che le proposte emendative del CNPI, condivisibili nelle finalità e nelle linee di fondo, tuttavia non comportano la necessità di apportare modificazioni all'articolato, già idoneo a soddisfare le esigenze manifestate da tale organo;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, reso nella seduta del 25 ottobre 2012;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 20 dicembre 2012;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1.

*(Definizioni e soggetti)*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) SNV: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
  - b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - c) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. L'SNV è costituito dai seguenti soggetti:
  - a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
  - b) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  - c) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attività di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto.
3. Concorrono altresì all'attività di valutazione:
  - a) la conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale dell'SNV, di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto;

- b) i nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

## ART. 2.

### *(Obiettivi e organizzazione dell'SNV)*

1. Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'SNV **valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286**. Esso si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo.
2. L'SNV fornisce i risultati della valutazione di cui al comma 1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Con la direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicità almeno triennale, individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'Invalsi. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all'Invalsi, sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale.
4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell'Invalsi di cui all'articolo 22 di detto decreto legislativo, le priorità strategiche e le modalità di valutazione ai sensi del successivo articolo 6 sono definite secondo i principi del presente regolamento dal Ministro con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale dell'SNV, composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 3. Ai componenti della conferenza non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese l'Istituto provvede, per l'anno 2012, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Istituto medesimo e a decorrere dal 2013 nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate a valere sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.

## ART. 3.

### *(Invalsi)*

1. Ferme restando le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Invalsi, nell'ambito dell'SNV, in particolare:
  - a) assicura il coordinamento funzionale dell'SNV;

- b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;
- c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'SNV individua le istituzioni scolastiche che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
- d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche strumenti relativi al procedimento di valutazione di cui all'articolo 6 per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
- e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal fine, sulla base dei criteri generali definiti con direttiva del Ministro, l'Invalsi con propria deliberazione stabilisce, entro 60 giorni dall'emanazione della direttiva stessa, le modalità di costituzione e gestione di detto elenco; esso cura altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;
- g) redige le relazioni al Ministro e i rapporti sul sistema scolastico e formativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, in modo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;
- h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

#### ART. 4.

##### *(Indire)*

1. L'Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell'SNV attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.

#### ART. 5.

##### *(Contingente ispettivo)*

1. Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'SNV partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolve da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attività oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.

3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo è designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero. Il relativo incarico è rinnovabile una sola volta.

## ART. 6.

### *(Procedimento di valutazione)*

1. Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed è assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 a decorrere dal 2013 e dalle risorse previste a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi, per l'anno 2012:
  - a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
    - 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
    - 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
  - b) valutazione esterna:
    - 1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo;
    - 2) visite dei nuclei di cui al comma 3 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
    - 3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;
  - c) azioni di miglioramento:
    - 1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  - d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:
    - 1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.
2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennità comunque denominate per lo svolgimento delle attività di valutazione. L'Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attività, entro il limite, per l'anno 2012, delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi e a decorrere dal 2013 entro il limite delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali.

Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore e comunque entro il limite, per l'anno 2012, delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Istituto medesimo e a decorrere dal 2013 dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4.

#### ART. 7

*(Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano realizzano le finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3.
2. Le periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e competenze degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con l'Invalsi.

#### ART. 8

*(Norme finali e transitorie)*

1. Sono abrogati:
  - a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
  - b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0000171 - 22/01/2013 - USCITA

RECEVUTO

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione*

All'Ufficio Legislativo  
**SEDE**

Oggetto: Schema di regolamento concernente il Sistema Nazionale di Valutazione, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

In relazione allo schema di regolamento indicato in oggetto, si comunica che la prescritta informativa alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Scuola e dell'Area V della dirigenza scolastica è stata fornita in data 2 agosto 2012 nel corso di un'apposita riunione convocata presso questo Dipartimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Lucrezia STELLACCI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
22 GEN. 2013
Prot. .... 183 .....





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per*  
*l'Autonomia Scolastica – Uff. VIII*  
*Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.*

MIURAOODGOS Prot.n. 7551

Roma, 20.11.2012

All'On.le Ministro

SEDE

Oggetto: Parere sullo schema di DPR recante: "regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione".

**Adunanza del 20 novembre 2012**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

- Vista la nota prot. n. 5488 del 4.09.2012 con la quale l' Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
- dopo ampio ed approfondito dibattito;

**E S P R I M E**

il proprio parere nei seguenti termini:

Il tema della valutazione nei sistemi di istruzione/formazione, è da tempo al centro degli interventi che i Paesi della comunità europea, e non solo, hanno realizzato nel corso degli anni.

Ovunque i Governi abbiano praticato politiche di valutazione, non sono mancate le reazioni delle categorie interessate e un dibattito che ha consentito progressivi aggiustamenti rispetto alle norme iniziali.

In sostanza il CNPI ritiene che la valutazione nell'ambito del sistema debba essere ricondotta a una pratica che, individuati obiettivi e percorsi, proceda periodicamente per aggiustamenti progressivi utilizzando al meglio i contributi che possono emergere dal confronto con il mondo accademico, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni professionali della scuola, con la ricerca educativa e soprattutto con le scuole protagoniste del processo. Tali considerazioni sono state esposte, con positivo riscontro, nell'audizione con il Sottosegretario Elena Ugolini.

Questo tipo di approccio va chiaramente esplicitato nel Regolamento in oggetto che, al contrario, non solo presenta un impianto rigido ma non lascia margini per una reale pratica da parte delle scuole e dei suoi attori, finalizzata alla perfettibilità in itinere del processo.

Nel complesso, il provvedimento appare pertanto segnato da una redazione eccessivamente generica ed affrettata che rende la bozza in esame al di sotto delle esigenze maturate sul versante di questo delicato problema.

I soggetti cardine del sistema, così come delineati dalla bozza ( art. 1 e segg), sono tre:

- l'INVALSI, soggetto che propone i protocolli di valutazione, definisce gli indicatori e coordina il sistema. Un ruolo decisamente forte, impegnativo, impensabile senza un processo di ristrutturazione dell'Ente e delle sue risorse ( di cui, nella bozza, non vi sono tracce);

l'INDIRE, soggetto chiamato a fornire alle scuole un supporto per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati di apprendimento degli studenti;

il CORPO ISPETTIVO, che partecipa ai previsti Nuclei di valutazione. Una figura insomma di facilitatore dei processi funzionali al miglioramento della qualità della scuola; un profilo che non appare coerente con la figura professionale definita dal recente concorso e di cui appare opportuno, alla luce di quanto previsto dal Regolamento sul Snv, ripensarne profilo e funzione.

Il Coordinamento funzionale del sistema è assicurato da una Conferenza costituita presso l'Invalsi e composta dai Presidenti Invalsi e Indire e da un dirigente tecnico del MIUR.

Il CNPI rileva a questo proposito quattro osservazioni:

- 1) le scuole rischiano di essere ridotte a puro "oggetto" della valutazione e non parte attiva del processo sperimentale ( e ciò richiederebbe in primo luogo investimenti mirati), in netto contrasto con il profilo giuridico delle IIS che sono riconosciute come titolari di una autonomia costituzionalmente garantita;
- 2) compiti e funzioni dei tre soggetti/cardine richiedono un profondo lavoro di ristrutturazione/qualificazione e investimento, senza il quale verrebbero a mancare i presupposti per l'architettura di sistema;
- 3) manca qualsiasi riferimento al necessario rapporto con le istituzioni del territorio; una valutazione del sistema non può prescindere da questo nesso così fondamentale per l'analisi e lo sviluppo di una scuola di qualità;

- 4) alcun riferimento si rileva nei confronti della Scuola dell'Infanzia che pur vanta significative riflessioni e ricerche legate alla valutazione (vedi la ricerca curata dal MIUR e dal CEDE – oggi INVALSI – del 2001 e lo strumento denominato AV.S.I. – Autovalutazione Scuola Infanzia - ) . Il CNPI auspica un progetto di ricerca/azione sulle modalità e criteri di valutazione, coerente con le finalità formative e le peculiarità della Scuola dell'Infanzia.

Il procedimento di valutazione appare composto da quattro fasi:

- 1) autovalutazione delle scuole: sulla base dei dati forniti dal sistema informativo del Ministero e dell'Invalsi, le scuole analizzano e verificano il proprio servizio, elaborano un rapporto e formulano un piano di miglioramento;
- 2) valutazione esterna: viene effettuata nelle scuole che presentano maggiori difficoltà ed è basata sulle visite del nucleo di valutazione ( un dirigente tecnico del nucleo ispettivo e due esperti scelti e selezionati dall'Invalsi) che contribuiranno al processo valutativo della scuola avendo a riferimento i programmi e i protocolli definiti dalla Conferenza di Coordinamento del S.N.V e alla messa a punto del piano di miglioramento. La limitazione alle sole scuole " in difficoltà " rischia di snaturare il significato di valutazione come processo mirato al miglioramento continuo e di oscurare il ruolo positivo che modelli virtuosi di gestione possono produrre nel contesto territoriale dato;
- 3) azioni di miglioramento: le scuole definiscono e attuano gli interventi migliorativi con il supporto dell'Indire e/o Università, centri di ricerca, associazioni professionali, ecc.;
- 4) rendicontazione sociale: piena trasparenza e diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, in una logica di miglioramento e condivisione con la comunità di appartenenza, tenendo conto della particolare incidenza che possono determinare le problematiche relative al disagio sociale , alla dispersione scolastica, all'inserimento di alunni con disabilità.

Ciò premesso, il CNPI considera elementi positivi:

- la previsione di un procedimento di valutazione articolato in varie fasi che parte dalla scuola e ritorna alla scuola;
- l'assenza di un approccio premiale e/o sanzionatorio che per lungo tempo ha costituito un obiettivo limite del dibattito intorno alla valutazione;
- l'inclusione fra gli obiettivi del S.N.V.della formazione professionale di competenza regionale; l'importanza della formazione professionale e la sua articolazione normativa e organizzativa a livello regionale, richiede infatti una specifica azione di indirizzo istituzionale a garanzia dell'imprescindibile unitarietà dei percorsi e degli esiti formativi a livello nazionale ed europeo, così come richiesto dalle normative vigenti .In tale contesto va affermato con chiarezza il vincolo per le scuole paritarie ad assumere quanto disposto con il nuovo regolamento.

Il CNPI ritiene tuttavia di evidenziare, in particolare, alcuni elementi non condivisibili e problematici presenti nella bozza di regolamento:

- un evidente squilibrio fra i soggetti cardine del sistema, con un ruolo eccessivo dell'Invalsi chiamato ad operare senza che siano stati definiti prioritariamente i livelli essenziali di istruzione e formazione; appare inoltre del tutto eluso il ruolo che il

personale della scuola può essere chiamato ad assumere in relazione alla costituzione dei previsti nuclei di valutazione;

- problemi di corretta interpretazione delle norme riguardanti i Dirigenti scolastici ;
- la definizione di un S.N.V è certamente condizione necessaria per attivare un processo di miglioramento della qualità nelle scuole ma, parimenti, senza un investimento mirato alla formazione degli operatori sulla cultura della valutazione, difficilmente potranno essere raggiunti gli obiettivi che il provvedimento afferma di voler realizzare.

Avendo infine a riferimento l'ottica richiamata in premessa, il CNPI sottolinea quattro punti critici che andrebbero presi in considerazione:

- 1) Regioni ed autonomie locali sono soggetti "interessati" al miglioramento dei risultati delle scuole e pertanto debbono essere coinvolte nel processo di valutazione;
- 2) in relazione ai provvedimenti in corso per la riforma degli oo.cc della scuola, al di là di specifici dettagli, le scuole, anche in relazione all'attuale Titolo V, non possono essere chiamate solo "ad aderire" a quanto disposto dal Ministero. Del resto solo da una dinamica dialettica positiva tra scuole e amministrazione, può nascere un processo virtuoso di miglioramento reciproco. E' impensabile infatti che le scuole siano sollecitate a processi di miglioramento senza che siano previste ricadute e modifiche sulla stessa struttura a livello amministrativo ( dal Ministero agli uffici regionali);
- 3) e' assente infine, nella bozza di regolamento, un qualsiasi riferimento ai nuclei di valutazione interna alle IIS; limite grave perché una relazione dialettica tra nuclei interni ed esterni è certamente una delle condizioni per realizzare il miglioramento auspicato;
- 4) la realizzazione di quanto previsto dal Regolamento, certamente modificherà sensibilmente impegni, carichi di lavoro, profili ed organizzazione del lavoro del personale impegnato nelle IIS. L'insieme di queste problematiche dovrà trovare nella contrattazione il luogo elettivo per le soluzioni più opportune.

Il CNPI, sulla base di quanto sopra e con l'auspicio che vengano recepite nella stesura finale, formula le seguenti proposte di emendamento:

Emendamento integrativo all'art.2 comma 1

Dopo "decreto legislativo 19 nov. 2004,n°286" aggiungere " in coerenza con gli obiettivi indicati dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009, per garantire i diritti di cittadinanza, l'inclusione sociale, l'opportunità di accesso al lavoro e all'apprendimento permanente di tutti , comprese le persone svantaggiate e in situazione di handicap" .

Emendamento integrativo all'art.2 comma 2

Dopo " L'Snv supporta...e successive modificazioni", aggiungere " nel rispetto delle norme previste dal contratto nazionale-area V";

Emendamento aggiuntivo all'art.2 ,aggiungere punto 7

" Ogni tre anni il Ministro dell'Istruzione, tenendo anche conto dell'odg con parere favorevole del Governo e della Commissione affari costituzionali del 28.04.2012, verifica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il CNPI, lo stato di attuazione del processo e definisce, con apposite linee guida, gli obiettivi prioritari per il triennio successivo"

Emendamento sostitutivo all'art.3 lettera c

" definisce gli indicatori di efficienza ed efficacia e sulla base delle priorità individuate dal Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il CNPI; individua le istituzioni scolastiche e formative nelle quali attivare prioritariamente la valutazione esterna"

Emendamento integrativo all'art.3 lettera f

Dopo "legislazione vigente", aggiungere.."avvalendosi anche di tutte le risorse professionali presenti nel mondo della scuola"

Emendamento integrativo all'art.6 comma 1 lettera d


Dopo " comunità di appartenenza" aggiungere " Il Dirigente scolastico, il Collegio Docenti e il Consiglio di istituto, curano, per le parti di loro competenza, la rendicontazione sociale della istituzione scolastica. Analogamente a quanto previsto per il Pof di cui all'art 3 DPR 275/99, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti Locali e le diverse realtà istituzionali , culturali ,sociali ed economiche, operanti sul territorio"

Emendamento integrativo art.6 comma 3 e abrogazione comma 4


"Tenendo conto di quanto previsto dall'art.25 del Dlgs n°165 e dal contratto nazionale di lavoro-area V..."(segue testo regolamento); conseguentemente si chiede l'abrogazione del comma 4 stesso articolo.

Con le suesposte considerazioni e proposte emendative, si esprime il richiesto parere.

IL SEGRETARIO DEL CNPI  
Maria Grazia Buscema



IL VICE PRESIDENTE  
Mario Guglietti





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione."

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 122/cu del 25 ottobre 2012

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 25 ottobre 2012:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

**VISTO** l'articolo 2, comma 4-undevices, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il quale prevede che con regolamento venga disciplinato il sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e della dirigenza scolastica, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento;

**VISTA** la nota n. 7909 DAGL 051029/10.3.95 del 3 settembre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione", approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 agosto 2012 e diramato alle Regioni e agli Enti locali il successivo 5 settembre 2012;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 9 ottobre 2012 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso avviso tecnico favorevole sul provvedimento con alcune richieste di modifica riguardanti, in particolare, l'estensione dei principi dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al sistema di istruzione e formazione professionale, prevedendo l'intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata (articolo 2, comma 4) e l'inserimento di un articolo 6-bis contenente una specifica disposizione di salvaguardia relativa alle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**CONSIDERATO** che, nella medesima sede tecnica, il rappresentante dell'UPI, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare;

**CONSIDERATO** altresì che, al riguardo, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha precisato che dette richieste possono trovare accoglimento, riservandosi una loro riformulazione;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio legislativo, con nota n. AOO/Uffleg./4247 del 18 ottobre 2012, a seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica del 9 ottobre 2012, ha trasmesso il testo dello schema di decreto contenente le modifiche che possono trovare accoglimento; testo che è stato diramato alle Regioni e agli Enti locali il successivo 19 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che, nella seduta odierna di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte contenute nel documento che hanno consegnato (All.A) relative all'inserimento della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 7, comma 1, del provvedimento anche per la Regione Valle d'Aosta;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame;

**CONSIDERATO** che, al riguardo, il Sottosegretario del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha accolto la richiesta formulata dalle Regioni;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione", nella formulazione trasmessa, con nota AOO/Uffleg./4247 del 18 ottobre 2012, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la proposta di integrazione contenuta nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi

ALL - A

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL .....2.5..O.T.T..2012.....



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**12/139/CU2/C9**

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
RECANTE "REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI  
VALUTAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE"**

*Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

- Alla rubrica dell'articolo 7, dopo le parole "*Disposizioni particolari*" introdurre le parole "**per la Regione autonoma Valle d'Aosta e**";
- Al comma 1 dell'articolo 7, prima delle parole "*Le province autonome di Trento e di Bolzano*", inserire le parole "**la Regione autonoma Valle d'Aosta e**".

Roma, 25 ottobre 2012



Mod. UTL015-COM



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 108

Roma, addì 16 gennaio 2013

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**12458/2012**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**SISTEMA NAZIONALE DI  
VALUTAZIONE IN MATERIA DI  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE.**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 108/13 e data 16/01/2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012

**NUMERO AFFARE 12458/2012**

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4882 in data 03/12/2012, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marco Lipari;

Premesso e Considerato:

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) riferisce che lo schema di regolamento in esame è destinato ad attuare la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 4—*undevicies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

La disposizione stabilisce che “Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di valutazione, definendone l'apparato, che si articola:

- a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
- c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”

2. Secondo il MIUR, il presente schema, quindi, ha lo scopo di disciplinare il sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e della dirigenza scolastica, definendone le

finalità, la struttura essenziale e le modalità di funzionamento, nel rispetto dell'autonomia scolastica e degli altri principi costituzionali sul riparto delle competenze fra Stato, Regioni ed enti locali.

L'amministrazione afferma che l'intervento regolamentare proposto "cerca di colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale."

Partendo da questa premessa generale, il Ministero ritiene che il sistema di valutazione dell'ordinamento scolastico debba costituire "una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative."

3. Secondo la relazione illustrativa, pertanto, gli scopi principali del regolamento sono:

- il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico;
- l'innalzamento dei livelli di apprendimento;
- lo sviluppo delle competenze degli studenti, al fine di favorirne il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché di facilitarne il successivo ingresso nel mercato del lavoro.

4. Il Ministero indica, poi, con ulteriore dettaglio, gli obiettivi perseguiti attraverso l'intervento normativo in esame:

- a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi

dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;

b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite, e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità;

c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;

d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. La Sezione esprime un complessivo apprezzamento al testo predisposto dal MIUR. Tuttavia, ritiene necessario svolgere alcuni rilievi di carattere sistematico, ed altre osservazioni relative alle singole disposizioni del regolamento e alle sue premesse.

Dal punto di vista sistematico, lo schema regolamentare in esame sconta una certa lacunosità e sinteticità della disposizione primaria, fonte del potere normativo ora esercitato. La previsione legislativa,

infatti, si limita a stabilire che il regolamento ha il compito di “individuare” il “sistema nazionale di valutazione” (senza nemmeno specificare che si tratta della valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e senza menzionare le disposizioni di riferimento), richiamando, in modo alquanto generico, solo i tre soggetti in cui si dovrebbe articolare l'apparato.

6. Dunque, la norma legislativa sembra indirizzata essenzialmente alla disciplina della struttura soggettiva del sistema di valutazione, piuttosto che alla precisa organizzazione delle attività, delle funzioni e dei procedimenti di valutazione.

La norma primaria, poi, non spiega in alcun modo quale sia il rapporto tra il regolamento di delegificazione ora in esame e la preesistente disciplina legislativa riguardante il sistema di valutazione. In particolare, il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante “l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto”, non è riportato dal citato articolo 2, comma 4-*undecies*.

7. In tale contesto, quindi, non si comprende se, nelle intenzioni del legislatore, il regolamento di delegificazione in oggetto abbia lo scopo di ridisegnare, in radice, l'intero sistema di valutazione delle istituzioni scolastiche, o se non sia destinato, piuttosto, a dettare solo alcune ulteriori regole di contorno e specifiche. D'altro canto, la disposizione fonte del potere regolamentare non delinea, in termini appropriati, i criteri e i principi che dovrebbero vincolare il Governo nella predisposizione delle norme.

In concreto, il MIUR, nel testo proposto, ritiene di non abrogare alcuna delle disposizioni contenute nel decreto n. 286/2004, considerandole, implicitamente, ancora operanti in modo pieno.

Va aggiunto che la relazione illustrativa, poi, non spiega, come sarebbe invece necessario, quale sia il rapporto intercorrente, ora, tra il decreto n. 286/2004 e il nuovo regolamento in corso di formazione.

8. Ancora, in termini generali, né il regolamento in esame, né le relazioni di accompagnamento illustrano in modo adeguato il rapporto con la previsione dell'articolo 2, comma 4-*duodevicies*, secondo il quale, "Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica".

Per evidenti ragioni di semplificazione e di omogeneità, sarebbe opportuna l'emanazione di un unico regolamento, destinato a disciplinare, in modo coordinato, il sistema di valutazione.

Il Ministero non espone, però, se intenda riorganizzare nel suo complesso la funzione ispettiva. Tale carenza risulta particolarmente significativa, considerando che, nel disegno legislativo, il “corpo ispettivo” risulta costituire uno degli assi portanti del sistema di valutazione delle scuole e dei dirigenti.

9. Con riguardo alle premesse del testo regolamentare, la Sezione suggerisce di ridurre all'essenziale i richiami normativi, eliminando la citazione di disposizioni che non sembrano assumere diretto rilievo nella disciplina del sistema di valutazione.

10. Nell'ambito dell'articolo 1, potrebbe essere opportuno elencare in modo più ordinato i “soggetti” del sistema di valutazione, piuttosto che enunciare le “definizioni” utilizzate, tenendo conto della circostanza che, come si è già esposto, secondo la norma legislativa fonte del potere regolamentare esercitato, lo scopo principale dell'intervento attuativo consiste proprio nella definizione dell' “apparato” del sistema e della sua articolazione. In questo quadro, potrebbe essere utile menzionare, già in questo articolo, i “nuclei di valutazione”, di cui all'articolo 6, comma 2, salve le ulteriori osservazioni che il Collegio intende svolgere con riferimento a questa figura.

11. Si raccomanda all'amministrazione di verificare l'efficacia dell'acronimo “Snv”, utilizzato per definire il sistema nel suo complesso, anche se la locuzione è già adoperata in alcuni precedenti contesti. Potrebbe essere preferibile una formula diversa, quale, per esempio, l'espressione “Si.Na.V.”, o altra simile. In ogni caso, è opportuno individuare correttamente la base normativa del sistema,



che solo in parte si fonda sul citato articolo 2, comma 4-*undecies*, mentre, per il resto, si connette al decreto legislativo n. 286/2004. Valuterà il Ministero, poi, l'eventualità di descrivere in modo più puntuale il "Sistema", identificando una adeguata formula di sintesi.

12. L'espressione "contingente ispettivo", adoperata non solo nell'articolo 1, ma nell'intero schema del regolamento, differisce da quella legislativa ("corpo ispettivo"). Occorre spiegare le ragioni di questa scelta, la quale non appare meramente lessicale, dal momento che la locuzione "contingente", in luogo della parola "corpo", potrebbe attenuare il carattere autonomo e indipendente della struttura, come evidenziato, del resto, dalla formula legislativa.

La "definizione" della struttura ispettiva contenuta nel regolamento, poi, pone l'accento sulla funzione consistente nella "attività di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto". In tal modo viene utilizzata una espressione differente da quella prevista dalla fonte legislativa, la quale fa riferimento al compito, attribuito al corpo ispettivo, di valutare – direttamente, e non attraverso i "nuclei" - le scuole e i dirigenti scolastici. Anche questa opzione del regolamento dovrà essere attentamente ponderata dall'amministrazione, la quale ne darà conto nella stesura finale della relazione illustrativa.

13. L'articolo 2 potrebbe essere meglio riformulato, distinguendo in modo più chiaro:

- a) gli obiettivi generali del sistema e le sue finalità;
- b) la sua articolazione strutturale;
- c) i momenti strettamente procedurali in cui si scandisce l'attività di

valutazione.

In questa prospettiva, il comma 1 risulta eccessivamente generico nella individuazione di obiettivi complessivi del sistema educativo e scolastico (il miglioramento della qualità formativa), mentre dovrebbe essere meglio specificato l'oggetto e il contenuto dell'attività di valutazione.

14. Il comma 2 stabilisce che il sistema supporta i direttori generali degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Andrebbero chiarite le modalità attraverso cui questo "supporto" si realizza concretamente, tenendo conto della circostanza che il sistema presenta una articolazione strutturale complessa. Inoltre, non sembra ben definito il rapporto tra la funzione ispettiva e i compiti dei direttori generali.

15. Il comma 3 disciplina la direttiva con cui il Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, delle quali l'Invalsi "tiene conto" ai fini del coordinamento funzionale.

È utile delineare meglio il rapporto tra il potere di indirizzo assegnato al Ministro e il ruolo dell'Invalsi e del sistema nel suo complesso, anche tenendo conto della posizione di autonomia riservata dalla legge al corpo ispettivo.

La formula "tiene conto" potrebbe risultare adeguata solo con riferimento alla funzione ispettiva propriamente detta, mentre, con

riguardo alla relazione con l'Invalsi potrebbe essere preferibile una formula che valorizzi il ruolo strategico dell'organo di indirizzo politico, collocato al vertice dell'amministrazione scolastica.

16. La Sezione prende atto della circostanza che, nello schema del regolamento, "la definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all'Invalsi". Questa opzione sottolinea, senza dubbio, il carattere oggettivo della valutazione e la sua distanza da apprezzamenti di carattere politico-amministrativo.

Tuttavia, in questo modo, in assenza di indicazioni, ancorché meramente generali, sulla metodologia di valutazione, la previsione resta sostanzialmente indeterminata.

Valuterà l'amministrazione l'utilità di introdurre regole più trasparenti, le quali consentano di delineare l'ambito entro cui l'autonomia scientifica dell'Invalsi potrà legittimamente svolgersi, richiamando, preferibilmente, i parametri espressi in ambito europeo e internazionale.

17. Al comma 4, si prevede una regola di maggiore complessità procedimentale, per la definizione delle priorità strategiche riguardanti la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale. L'atto di indirizzo del Ministro è adottato, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La previsione risulta in linea con il riparto di competenze normative tra lo Stato e le Regioni. Il complesso iter stabilito dal comma 4 si estende,

però, anche alla individuazione delle modalità procedurali di valutazione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento in esame. Sarebbe preferibile, invece, inserire già nel presente regolamento le eventuali disposizioni derogatorie ritenute applicabili al procedimento di valutazione delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. Il rinvio ad una successiva intesa, infatti, determina il rischio che, fino all'adozione (futura ed incerta) di tale atto, le nuove modalità di valutazione di un settore così importante dell'apparato educativo, non siano ancora operative.

18. Il comma 5 dispone l'istituzione presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, della conferenza per il coordinamento funzionale del sistema, composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 4. La conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.

La Sezione dubita della opportunità della istituzione, formale, di un nuovo organismo, del quale la legge non parla. La circostanza che non siano previsti né compensi aggiuntivi per i componenti, né altri oneri finanziari non elimina le perplessità, collegate alla circostanza che il compito di coordinamento funzionale del sistema compete all'Invalsi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a): tale funzione comprende, ovviamente, anche quella di effettuare periodici confronti con gli altri soggetti del sistema.

Inoltre, si deve verificare se l'attribuzione del potere di definizione del programma delle visite ispettive non possa incidere sullo spazio di autonomia che la legge riserva al corpo ispettivo.

19. Il comma 6 dispone che le istituzioni scolastiche siano soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore.

Valuterà l'amministrazione referente l'opportunità di inserire tale previsione nel contesto dell'articolo 6, più propriamente riferito al procedimento di valutazione.

20. L'articolo 3 disciplina i compiti dell'Invalsi nell'ambito del sistema di valutazione.

Si prende atto della scelta compiuta dal regolamento, diretta ad esplicitare che restano immutate le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Evidentemente, lo schema regolamentare in esame non è destinato a ridefinire, riducendole, le competenze dell'Invalsi, ma solo a regolare il

sistema di valutazione, per cui la previsione, a stretto rigore, risulta superflua. Stabilirà l'amministrazione la concreta utilità della norma di salvezza delle norme preesistenti.

21. Con riguardo all'elenco delle funzioni dell'Invalsi, si evidenzia l'opportunità di enunciare i criteri generali attraverso cui delineare i protocolli di valutazione, di cui alla lettera b).

Eccessivamente indeterminata è la previsione della lettera d), secondo la quale l'Invalsi "mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1": la disposizione richiamata comprende, in sostanza, l'intero procedimento di valutazione. Pertanto, occorre stabilire in che cosa consista concretamente il supporto dell'Invalsi alle singole istituzioni scolastiche, per evitare che la previsione assuma un carattere meramente programmatico.

Alla lettera e), è necessario chiarire che la definizione degli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici deve avvenire in coerenza con le regole contenute nel decreto legislativo n. 150/2009.

Alla lettera g) si suggerisce di precisare meglio la periodicità del rapporto sul sistema scolastico e i soggetti a cui esso va indirizzato (in linea di massima, il Ministro).

22. Particolare attenzione merita la previsione contenuta nella lettera f), la quale fa riferimento alla istituzione di "nuclei per la valutazione esterna", composti anche da soggetti esterni all'amministrazione scolastica, iscritti in apposito elenco.

Sotto il profilo formale, si tratta di "soggetti" destinati ad assumere un

ruolo rilevante nel procedimento di valutazione. Pertanto, potrebbe essere conveniente menzionare tali strutture nell'articolo 1, che dovrebbe delineare l'apparato del sistema.

La Sezione osserva, poi, che tali nuclei non risultano menzionati nella normativa primaria, fonte del potere regolamentare esercitato, e sembrano configurare un modello organizzativo non pienamente coincidente con quello incentrato sul "corpo ispettivo", previsto dalla disposizione legislativa.

Pertanto, si raccomanda al Ministero referente di arricchire le relazioni di accompagnamento al presente regolamento con l'enunciazione più puntuale delle ragioni dell'opzione esercitata.

23. In ogni caso, si richiama l'attenzione dell'amministrazione sulle possibili ricadute pratiche derivanti dalla scelta di affidare all'Invalsi il compito di curare la selezione e la formazione degli esperti destinati a comporre i nuclei di valutazione esterna. In tal modo, infatti, si attua una innegabile flessibilità nel reclutamento di tale categoria di personale. D'altro canto, però, si manifesta una ampia discrezionalità dell'Invalsi nella individuazione dei requisiti soggettivi degli esperti e del procedimento di selezione.

L'amministrazione stimerà se non sia preferibile, allora, fissare, già nel presente regolamento, appropriati criteri soggettivi di selezione degli esperti e, comunque, se non sia opportuno assegnare al Ministro un ruolo nella definizione oggettiva delle modalità di scelta degli esperti.

24. L'articolo 4 disciplina le funzioni dell'Indire.

La Sezione osserva che, in concreto, secondo tale previsione

normativa, il coinvolgimento di tale ente nel procedimento di valutazione, propriamente inteso, risulta molto marginale.

Infatti, il comma 1 individua i compiti dell'Istituto nell'ambito del Sistema, incentrati sul supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.

Si tratta, all'evidenza, di funzioni sicuramente di grande importanza nel quadro del miglioramento complessivo dell'ordinamento scolastico, ma che non sembrano incidere in modo significativo sul procedimento di valutazione propriamente detto.

25. In modo ancora più manifesto, il comma 2 menziona le "ulteriori competenze" dell'Indire, ridefinendole con riguardo ad una serie di attività, generali e specifiche, che appaiono del tutto sganciate dal procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche.

È dubbio che la norma primaria abbia attribuito alla fonte regolamentare il potere di incidere sulle funzioni dell'Indire, non correlate al processo di valutazione.

Pertanto, il Ministero valuterà l'opportunità di evidenziare meglio il



ruolo effettivo dell'Indire dell'attività di valutazione delle istituzioni scolastiche, insieme alla effettiva necessità di inserire, all'interno di questo regolamento, disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto, considerato nel suo complesso.

26. L'articolo 5 disciplina i compiti del "contingente ispettivo" nell'ambito del sistema di valutazione e le modalità di individuazione dei dirigenti che ne fanno parte.

Al riguardo, si richiamano le osservazioni generali già esposte, con riguardo alla scelta lessicale di definire un "contingente", anziché un "corpo" ispettivo, nonché alla assenza di coordinamento con la previsione del citato articolo 2, comma 4-*duodevicies*, volto alla completa riorganizzazione della funzione ispettiva.

Si raccomanda, inoltre, di chiarire le modalità attraverso cui si intende assicurare effettivamente l'indipendenza e l'autonomia della struttura ispettiva, come imposto dalla legge. In questo senso, il solo richiamo all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente i generali criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, risulta insufficiente ad offrire efficaci e differenziate garanzie.

27. La norma regolamentare demanda al Ministro il compito di individuare il numero dei dirigenti che fanno parte del contingente ispettivo. In questo modo, si attribuisce all'organo di vertice dell'amministrazione il compito di adeguare la struttura alle contingenti situazioni, anche alla luce delle altre funzioni dei dirigenti tecnico-ispettivi.

Al riguardo, però, l'effettiva consistenza del corpo ispettivo resta incerta. Potrebbe essere preferibile, allora, demandare la definizione del contingente ispettivo all'ordinario procedimento di approvazione della dotazione organica ministeriale.

Valuterà l'amministrazione, poi, l'opportunità di una disposizione transitoria, all'interno del presente regolamento, che definisca, provvisoriamente, il numero dei dirigenti componenti il contingente ispettivo.

Si deve stabilire, infine, se, accanto alla dotazione organica dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili, non sia opportuno prevedere anche un contingente di personale di diversa qualifica, destinato in modo esclusivo o prevalente al supporto della funzione ispettiva.

28. L'articolo 6 disciplina il procedimento di valutazione.

Dal punto di vista formale, si sottopone al Ministero referente l'opportunità di articolare meglio il comma 1, distinguendo in modo più netto le quattro fasi in cui si scandisce il procedimento di valutazione.

In questa prospettiva, il comma 1 potrebbe essere suddiviso in più parti distinte, mentre il comma 2, riguardante la struttura dei nuclei di valutazione, potrebbe essere inserito in altra disposizione, direttamente riferita alla struttura del sistema di valutazione.

Anche i commi 3 e 4, riguardanti la valutazione dei dirigenti, potrebbero essere isolati in un apposito articolo.

29. Con riferimento ai contenuti della disposizione, potrebbe essere opportuno delineare in modo più preciso la sequenza temporale delle

diverse fasi. Manca, infatti, una indicazione esplicita delle scadenze temporali entro cui le diverse fasi devono essere realizzate.

Non è molto chiaro, poi, in quale momento si collochi, concretamente, la previsione di “azioni di miglioramento”: ad esse fanno riferimento, in diversa misura, tutte le quattro fasi considerate espressamente dalla disposizione. A stretto rigore, l’attività di miglioramento dovrebbe conseguire, sotto il profilo logico, soltanto alla valutazione compiuta e, pertanto, dovrebbe essere l’ultimo passaggio dell’iter procedimentale.

È opportuno, quindi, che l’amministrazione indichi meglio la successione tra le diverse fasi, e definisca la posizione temporale della definizione di “azioni di miglioramento”.

30. Con riguardo all’articolo 7, si richiama l’attenzione del Ministero sulla necessità di rivedere la relazione illustrativa, la quale fa riferimento, probabilmente, ad una precedente versione del testo, poi profondamente modificata.

La Sezione, poi, rileva che, secondo il testo proposto, “le periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e competenze degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con l’Invalsi”. Potrebbe essere preferibile stabilire che i protocolli di intesa siano stipulati con la partecipazione del Ministero dell’istruzione.

31. Anche la parte della relazione riferita all’articolo 8 deve essere attentamente aggiornata e resa coerente al testo dell’articolato proposto.

Sotto il profilo formale:

a) è superfluo esplicitare che le abrogazioni hanno effetto “a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”;

b) anche con riguardo alle norme regolamentari incompatibili con la nuova disciplina in esame va disposta l’abrogazione e non già la “cessazione di efficacia”;

c) la generica formula “cessa altresì di avere efficacia ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento” deve essere eliminata, perché del tutto inidonea a definire la concreta portata dell’effetto abrogativo conseguente all’entrata in vigore del regolamento delegificante, il quale dovrebbe indicare puntualmente le singole disposizioni abrogate.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni indicate in motivazione.

L’ESTENSORE

Marco Lipari



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

